

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 847)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Sanità**

(DEGAN)

di concerto col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(FALCUCCI)

col **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

e col **Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie**

(FORTE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 1984

Formazione dei medici specialisti

ONOREVOLI SENATORI. — Il Consiglio delle Comunità Europee ha adottato il 26 gennaio 1982 la direttiva 82/76/CEE che modifica due precedenti direttive (75/362/CEE e 75/363/CEE) riguardanti la professione di medico nei paesi comunitari già attuate nel nostro ordinamento.

Tale direttiva prevede in particolare una formazione a tempo pieno dei medici specialisti difforme da quella contemplata dalla normativa nazionale.

Si è pertanto predisposto l'unito disegno di legge, che tende a dare attuazione alla

direttiva disciplinando l'istituto di formazione specialistica a tempo pieno e prevedendo una normativa di coordinamento con il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riguardante il riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento.

L'articolato, composto di sette articoli, prevede preliminarmente (art. 1) la formazione a tempo pieno delle specializzazioni in medicina e chirurgia comuni agli Stati membri.

Con l'articolo 2 viene recepito il contenuto dell'articolo 13 della direttiva, che prevede espressamente le caratteristiche della formazione specialistica a tempo pieno: partecipazione alla totalità delle attività mediche in modo che lo specialista dedichi alla formazione tutta l'attività professionale per l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno, secondo le modalità determinate dal Consiglio della scuola. Data la finalità formativa dell'attività teorica e pratica svolta, è espressamente previsto che la frequenza alla scuola non determina la costituzione di un rapporto di lavoro.

Conformemente al disposto CEE che prevede una « adeguata remunerazione » per il periodo di specializzazione è stabilita la corresponsione di una borsa di studio che, dato l'impegno a tempo pieno che richiede e l'orario previsto, equivale allo stipendio netto iniziale del medico in formazione delle strutture del servizio sanitario nazionale, dedotti gli oneri riflessi (art. 4). Il sistema nuovo di specializzazione delineato impegna la totale attività professionale dei medici e, quindi, è prevista l'incompatibilità con ogni forma di attività libero professionale. Possono accedere alle specializzazioni anche i pubblici dipendenti, per i quali è disposta la collocazione in posizione di congedo straordinario con valutazione del periodo ai fini della progressione di carriera e di anzianità di servizio (art. 3), ma senza corresponsione della prevista borsa di studio godendo gli interessati del proprio stipendio.

I successivi articoli attuano il coordinamento con le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, che prevede il numero programmato delle iscrizioni degli studenti alle scuole di specializzazione sia sul piano nazionale che per ogni singola scuola. Per uniformità tutti

gli accessi ai vari corsi che coinvolgono la facoltà di medicina vengono programmati con le medesime procedure previste dal precitato decreto n. 162 del 1982. In tal modo verrà a soluzione positiva il problema dell'eccessivo numero degli studenti della facoltà di medicina nel nostro Paese rispetto alle strutture, che è causa per i futuri medici, odontoiatri, specializzati e studenti delle scuole dirette a fini speciali di una preparazione non adeguata alle reali esigenze sanitarie della collettività (art. 5).

Per gli accessi ai corsi di laurea sopra indicati è prevista l'emanazione, entro sei mesi, di un apposito regolamento di esecuzione da parte del Ministro della pubblica istruzione sentite le Commissioni istruzione pubblica della Camera e del Senato, che si esprimeranno entro due mesi dalla richiesta (art. 6). In tal modo il Parlamento sarà investito del delicato problema e potrà coadiuvare il Governo a reperire una soluzione che contemperi le difformi esigenze di assicurare una professionalità medica adeguata alle esigenze sanitarie del Paese senza ledere le aspirazioni e la libertà di scelta dei giovani.

L'ultimo articolo riguarda la copertura dell'onere derivante dalla corresponsione delle borse di studio di cui all'articolo 4, che viene a gravare sul Fondo sanitario nazionale. È prevista l'utilizzazione di parte delle somme stanziare per i posti di assistente in formazione che vengono in parte sostituiti con gli specializzandi.

All'onere delle borse di studio delle specializzazioni effettuate nei policlinici universitari si provvede mediante apposita voce del piano finanziario per la copertura degli oneri assistenziali che le Regioni corrispondono ai policlinici in base alla convenzione di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

(Formazione a tempo pieno del medico specialista)

La formazione specializzata dei medici ammessi alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di grado e durata corrispondenti a quelli stabiliti dalle norme della Comunità economica europea per le specializzazioni comuni a tutti gli Stati membri, si svolge a tempo pieno.

Art. 2.

(Doveri degli specializzandi)

La formazione del medico specialista implica la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio di cui fa parte la struttura nella quale essa si effettua e la graduale assunzione delle funzioni assistenziali connesse alla qualifica del medico in formazione delle unità sanitarie locali, in modo che lo specializzando dedichi alla sua formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale, per l'intero anno e per la durata della normale settimana lavorativa.

L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari all'orario di servizio previsto per il medico in formazione delle unità sanitarie locali.

L'ammissione e la frequenza alla scuola finalizzate alla formazione di medico specialista dell'iscritto non determinano la costituzione di alcun rapporto di impiego.

Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche degli specializzandi sono determinate dal Consiglio della scuola.

Art. 3.

(Incompatibilità, congedi ed interruzioni)

Per la durata della formazione a tempo pieno è inibito l'esercizio di attività libero-

professionali esterne alle strutture assistenziali in cui si effettua la specializzazione.

Lo specializzando, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato in posizione di congedo straordinario. Il periodo trascorso in tale posizione è valutato ai fini della progressione di carriera e della anzianità di servizio.

La formazione può essere interrotta per servizio militare, missioni scientifiche, gravidanza e malattia, fermo restando che l'intera sua durata non può essere ridotta a causa delle suddette interruzioni.

Art. 4.

(Borse di studio)

Agli ammessi alle scuole di specializzazione di cui al precedente articolo 1, in relazione all'attuazione dell'impegno a tempo pieno per la loro formazione in conformità alla direttiva 75/363/CEE, e successive modificazioni ed integrazioni, è corrisposta una borsa di studio, pagabile mensilmente, di importo pari allo stipendio netto iniziale del medico in formazione delle unità sanitarie locali detratti gli oneri riflessi.

La borsa di studio è corrisposta per gli anni successivi di durata del corso a coloro che siano in regola con gli esami e con lo svolgimento delle attività pratiche previste.

Gli specializzandi pubblici dipendenti non hanno diritto alla borsa di studio e mantengono lo stipendio in godimento.

Inoltre essa non spetta a chi sia già in possesso di diploma di specializzazione o a chi usufruisca di altri emolumenti, assegni o borse di studio a qualsiasi titolo corrisposti.

Qualora gli emolumenti, di cui ai due commi precedenti, siano di importo inferiore, verrà corrisposta soltanto una somma pari alla differenza.

Il numero delle borse di studio da assegnare sarà determinato in relazione ai posti di assistente che si renderanno disponibili in divisioni ospedaliere o universitarie, sede di corso di specializzazione, a seguito di promozioni, trasferimenti, dimissioni o altri

eventi di *turn-over*. Detti posti saranno assegnati agli specializzandi e non potranno essere messi a concorso.

Art. 5.

(Programmazione degli accessi)

Sei mesi prima dell'inizio di ciascun anno accademico deve essere programmato il numero degli accessi alle predette scuole di specializzazione con le modalità previste dall'articolo 2, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e sentite le Regioni.

Il Ministro della pubblica istruzione provvede a determinare per ciascuna scuola i posti relativi, ai sensi del quarto comma del citato articolo 2 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria.

Agli esami per i posti riservati di cui all'ultimo comma del citato articolo 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica sono ammessi anche i dipendenti delle unità sanitarie locali delle Regioni nel cui territorio non hanno sede università con facoltà di medicina.

Per le questioni di programmazione e di carattere generale che investono aspetti connessi al piano sanitario nazionale la composizione del Consiglio universitario nazionale è integrata da un rappresentante del Ministero della sanità.

Art. 6.

(Norma finale)

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme sulle scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente legge si applica, nei confronti di coloro che sono ammessi alle scuole di specializzazione di cui al precedente articolo 1, a partire dall'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Coloro che risultano già iscritti alle predette scuole completano la loro formazione in conformità a quanto previsto nel precedente ordinamento.

Con regolamento di esecuzione della disposizione di cui al precedente articolo 5, terzo comma, concernente l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria sono definite le relative modalità di ammissione. Il regolamento è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentite le Commissioni istruzione delle due Camere, che emettono il parere entro due mesi dalla richiesta.

Art. 7.

(Norma di copertura)

L'onere delle borse di studio per gli specializzandi nei policlinici universitari è compreso in apposita voce del piano finanziario per la copertura degli oneri assistenziali che le Regioni corrispondono ai policlinici medesimi in base alle convenzioni, di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.